

COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Umberto I°, n. 2 - C.A.P. 12030 - 0175.72101 @ 0175.72630
Partita IVA 00568590046 -- Codice Fiscale 85000750043
http://www.comune.lagnasco.cn.it
ufficioprotocollo@comune.lagnasco.cn.it -- PEC: segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 27.02.2023

PREMESSA

1. Il regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE I

2. La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), cui si rinvia.

PARTE II

- 3. La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.
- 4. La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.

PARTE I

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 Polizia Mortuaria nel Comune

- 1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
- 2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), per quanto di competenza.
- 3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a) L'Ufficio servizi cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.
- b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.
- c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.
- d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica;

ART. 2 RESPONSABILITA'

- 1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizioni del pubblico e da questi utilizzati.
- 2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1.I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale, ad eccezione dei servizi prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.

ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1. Presso il Cimitero comunale è ubicato l'obitorio.
- 2. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.
- 3. Sono conservati a disposizione del pubblico, presso gli uffici comunali:
- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285;
- b) copia del presente Regolamento Comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285), estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriali prevista dall'art. 54 del D.P.R. 10/02/1990 N. 285.
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degliinteressati o del pubblico, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II TRASPORTI FUNEBRI

ART. 5 TRASPORTI FUNEBRI

- 1. Per trasporti funebri si intendono:
- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, all'obitorio.
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune:
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

ART. 6 RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- c) dispongono di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

ART. 7 ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

- 1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
- 2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma e le richieste pervenute in precedenze.
- 3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
- 4. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).
- 5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

ART. 8 MODALITA' DEI TRASPORTI

- 1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
- 2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi iltrasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
- 3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
- 4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tal caso dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
- 5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

ART. 9 PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

I cortei funebri, debbono, di regola seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

TITOLO III CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 10 SERVIZIO DI CUSTODIA

- 1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
- 2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e mediante convenzione con terzi.

ART. 11 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

- 1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
- -a) campi di inumazione
- -b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private
- -c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale per famiglie o collettività
- -d) tumulazioni individuali (loculi)
- -e) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- -f) cellette ossario
- -g) cellette cinerarie
- -h) ossario comune
- -i) cinerario comune.
- 2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

ART. 12 CAMPI DI INUMAZIONE

- 1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba.
- 2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

ART. 13 SEPOLTURE PRIVATE

- 1. Le sepolture private possono consistere:
- -a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di trenta anni dalla data della sepoltura;
- -b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di novantanove anni dalla data della concessione;
- -c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di trenta anni o cinquanta

anni, a scelta dell'avente titolo a richiedere la concessione od il rinnovo della stessa, dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;

-d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di novantanove anni o cinquanta anni, a scelta dell'avente titolo a richiedere la concessione od il rinnovo della stessa, dalla data del contratto di concessione;

I progetti delle tombe di famiglia dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia Comunale.

Si prescrive in ogni caso che non vengano formati intercapedini inferiori a cm. 60 fra costruzioni vicine.

In caso contrario le tombe dovranno essere attigue.

Per il rilascio di concessioni edilizie o autorizzazioni concernenti le tombe di famiglia esistenti nel vecchio cimitero, non si terrà conto delle suddette distanze, ma si terrà conto delle situazioni di fatto già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le coperture dovranno avere adeguata pendenza ed essere provviste di pluviali di scarico delle acque piovane.

In altezza non sono ammessi più di cinque loculi sovrapposti.

Non è ammessa la costruzione di loculi interrati.

Non è ammesso l'uso di materiali diversi da quelli lapidei.

- -e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- -f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- -g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, N. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
- 2. Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a 30 anni o 50 anni per i loculi e 50 anni o 99 anni per le tombe. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
- 3. In particolare:
- -a. le concessioni di cui alle lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta;
- -b. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata;
- -c. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.

ART. 14 TUMULAZIONI PROVVISORIE

- 1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:
- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
- 2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di dodici mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
- 3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazioni e sistemazione definitiva.

- 4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
- 5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
- 6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma , non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

ART. 15 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

- 1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma D.P.R. 10/09/1990 N. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

TITOLO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 16 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- 1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a trenta anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
- 3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
- 4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ordinaria e di estumulazione.

ART. 17 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE

- 1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
- 2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma,

- del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
- 3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.
- 4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
- 5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza dei familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire;

ART. 18 OGGETTI DA RECUPERARE

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto posso darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.
- 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il temine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 19 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese.
- 2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di quindici giorni.
- 3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
- 4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO V SEPOLTURE PRIVATE

ART. 20 SEPOLTURE PRIVATE

- 1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b),c),d),e),f),g).
- 2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
- 5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
- 7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 21 CONCESSIONARI

- 1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
- 2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
- 3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
- 4. Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

ART. 22 CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 23 MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

- 1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.
- 2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
- 3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate.
- 4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
- a) a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
- b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
- c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.

ART. 24 TOMBE DI FAMIGLIA

- 1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
- a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
- b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
- 2. Nel primo caso, la concessione è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 06/06/2001, n. 380 e, s.m.i. per il progetto della costruzione che si intende edificare.
- 3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.
- 4. La nuova struttura non potrà essere utilizzata ai fini della tumulazione se non prima di aver acquisito il certificato di agibilità secondo le procedure previste dall'art. 24 del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i..

ART. 25 CELLETTE OSSARIO

- 1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
- 2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioniordinarie

è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

ART. 26 CELLETTE CINERARIE

- 1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
- 2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

ART. 27 SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

- 1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
- 2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazione ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quanto sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
- 3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione.
- 4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
- 5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 28 VIGILANZA DEL SINDACO

- 1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
- 2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 29 SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

- 1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate.
- 2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm. 250 per cm. 150.
- 3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 80 per cm. 170 e comunque per una superficie coperta nonsuperiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 30 del piano campagna.

- 4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 12, 2° e 3° comma.
- 5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione.

ART. 30 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

- 1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
- 2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.
- 3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
- 4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
- 5. Sulle lapidi dei loculi colombari non possono comparire altre scritte al di fuori del nome e cognome del defunto e dell'anno di nascita e di morte.
- La tipologia del materiale da usare per le suddette scritte, nonché la grandezza dei caratteri deve essere uniformata a quelle già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per i vasi portafiori e per i lumi votivi.

ART. 31 MORTE DEL CONCESSIONARIO

- 1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 21, 2° e 3° comma sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un mese dalla data di decesso, comunicando la designazione del responsabile nei confronti del Comune.
- 2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventualicomunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ART. 32 SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

- 1. Il Comune provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 13, 3° comma, lettera c).
- 2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 433 del Codice Civile.
- 3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
- 4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico.

ART. 33 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia, per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ART. 34 DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
- 2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
- 3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di trenta giorni.
- 4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico del Cimitero.
- 5. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.
- 6. Trova piena applicazione la legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 35 FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

ART. 36 CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

ART. 37 RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in

favore del Comune.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 38 DIVIETI

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti,
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali.
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- l) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- m) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza l'autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- o) entrare o introdurre nel Cimitero, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori autorizzati da eseguirsi nel Cimitero. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

ART. 39 ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

- 1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
- 2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
- 3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
- 4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari di apertura del cimitero.
- 5. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

ART. 40 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

- 1. Il personale del Cimitero tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
- 2. Inoltre, è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte:
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 41 COMPITI DEL NECROFORO

- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere previsto dal D.P.R. 10/09/1990 N. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare;
- c) provvede alla pulizia della camera mortuaria, in subordine alla bidella;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco:
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- i) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero;
- 1) effettua le tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
- m) egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle

frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsiee disinfezioni e compiere altri simili servizi;

n) vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 42 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività pubblicazione a sensi di legge.

ART. 43 CONCESSIONI

Alla stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, si procederà senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

ART. 44 CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

ART. 45 TARIFFE

Hanno diritto all'applicazione della tariffa ordinaria vigente i soli soggetti, per i quali si chiede la tumulazione, che hanno stabilito in vita la propria residenza in Lagnasco per un periodo non inferiore a quindici anni, anche non continuativi.

Per i soggetti i quali chiedono la tumulazione di un defunto non avente i requisiti di cui al comma precedente, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa ordinaria vigente.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1	Polizia mortuaria nel Comune
ART. 2	Responsabilità
ART. 3	Servizi gratuiti e a pagamento
ART. 4	Atti a disposizione del pubblico
	TITOLO II
	TRASPORTI FUNEBRI
ART. 5	Trasporti funebri
ART. 6	Rimesse di carri funebri
ART. 7	Orario dei trasporti funebri
ART. 8	Modalità dei trasporti
ART. 9	Percorsi dei trasporti funebri
	TITOLO III
	CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE
ART. 10	Servizio di custodia
ART. 11	Piano regolatore cimiteriale - delimitazione dei reparti
ART. 12	Campi di inumazione
ART. 13	Sepolture private
ART. 14	Tumulazioni provvisorie
ART. 15	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
	TITOLO IV
	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 16	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
ART. 17	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
ART. 18	Oggetti da recuperare
ART. 19	Disponibilità dei materiali
	TITOLO V
	SEPOLTURE PRIVATE
ART. 20	Sepolture private
ART. 21	Concessionari
ART. 22	Concessioni a collettività, enti od istituzioni
ART. 23	Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
ART. 24	Tombe di famiglia
ART. 25	Cellette ossario
ART. 26	Cellette cinerarie

ART. 27	Sepolture private - esercizio dei diritti d'uso
ART. 28	Vigilanza del Sindaco
ART. 29	Sepolture private ad inumazione
ART. 30	Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
ART. 31	Morte del concessionario
ART. 32	Sepolture private - scadenza
ART. 33	Manutenzione delle sepolture private
ART. 34	Decadenza e revoca delle sepolture private
ART. 35	Fascicoli per le sepolture private
ART. 36	Concessioni perpetue
ART. 37	Retrocessione di sepoltura privata
	TITOLO VI
	ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 38	Divieti
ART. 39	Ornamenti delle sepolture
ART. 40	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
ART. 41	Compiti del necroforo
	TYTON O YYY
	TITOLO VII
	NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 42	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
ART. 43	Concessioni
ART. 44	
	Concessioni pregresse
ART. 45	Concessioni pregresse Tariffe